

**OSSERVAZIONI DI FEDERCONSUMATORI - APS AL TESTO DI DISEGNO DI LEGGE ANNUALE
PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2022 (S. 795)**

**Audizione presso la 9^a Commissione permanente del Senato della Repubblica
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Con il presente testo la Federconsumatori – APS, regolarmente iscritta al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), si pregia di intervenire, come richiesto, in relazione all’audizione sul testo del “Disegno di Legge Annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (S.795)” e porge i ringraziamenti per l’attenzione che codesta Commissione pone a favore delle parti interessate.

Federconsumatori ritiene utile condividere alcuni elementi di valutazione in merito al testo in esame, nell’interesse esclusivo della tutela dei consumatori, e con tale intento espone di seguito il proprio punto di vista e le proprie riflessioni.

Art. 2 – Promozione dell’utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato

Allo scopo di promuovere il risparmio energetico e assicurare l’accesso a nuovi servizi, la disposizione prevede che il MASE in collaborazione con ARERA debba promuovere campagne informative e formazione per imprese e consumatori sulle potenzialità e sull’utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione (“smart meters”). Pur condividendo e giudicando positivamente l’intento della norma, riteniamo opportuno prevedere che ARERA si confronti preventivamente e periodicamente con le AA.CC., affidando a quest’ultime un ruolo nell’attività info/formativa rivolta agli utenti finali.

Inoltre, la nuova disciplina affida ad Acquirente Unico il compito di mettere a disposizione del cliente finale o di un terzo da questi designato formalmente, i dati del contatore di fornitura di energia elettrica e gas, per il tramite del Portale Consumi. Ci preme, in questo senso intervenire sulla questione della delega a terzi, per evitare possibili circostanze pregiudizievoli per i soggetti interessati: in un’ottica di semplificazione e tutela dei diritti del consumatore/utente, e per evitare che informazioni così importanti vengano messe a disposizione di soggetti operanti a fini di lucro, la scrivente Associazione ritiene sia necessario circoscrivere la suddetta delega a un rappresentante delle AA.CC. riconosciute formalmente nominato, laddove il soggetto, volontariamente e liberamente, voglia avvalersi di tale ausilio perché non in possesso di idonei strumenti per potervi accedere in autonomia.

Ed infatti, con particolare riferimento al settore dell’energia elettrica, anche e soprattutto in vista dell’imminente liberalizzazione del mercato, si ritiene che un utilizzo non corretto e/o fraudolento dei dati del cliente finale sia suscettibile di causare significative problematiche e criticità per il cliente stesso.

Art. 4 – Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale

Al fine di aggiornare il quadro di regolamentazione vigente sui mercati energetici e in vista della liberalizzazione dei mercati, la norma interviene per la riforma della disciplina dell'elenco dei venditori di gas naturale, in un'ottica di semplificazione e armonizzazione con il settore elettrico.

Viene estesa ai venditori di gas la disciplina (già adottata nel settore elettrico) del procedimento speciale di esclusione dall'Elenco per violazioni e per condotte irregolari gravi nell'attività di vendita sanzionate da AGCM, ARERA, GPDP, Agenzia Dogane.

La scrivente Associazione, pur ritenendo condivisibile l'orientamento assunto dalla norma, considera ancora scarsamente funzionale l'attuale elenco fornitori nel settore elettrico. A seguito del Decreto 25 agosto 2022, n. 164 *“Regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124”* è intervenuta ARERA con la Delibera 15 novembre 2022 n. 585/2022/R/eel *“Primo popolamento dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali ai sensi del decreto ministeriale 25 agosto 2022 che si limitava a richiedere alle aziende che desideravano entrare nell'elenco una serie di semplici dati anagrafici”*. È seguita poi la Consultazione ARERA 04 maggio 2023 n. 186/2023/R/eel *“Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali di cui al decreto del Ministro della Transizione ecologica 25 agosto 2022: orientamenti in merito alle procedure delle comunicazioni funzionali alla permanenza”*, che ha proposto l'introduzione di alcuni criteri più stringenti, ma non ancora sufficientemente efficaci, per far sì che sul mercato operino solamente coloro che rispettano i diritti dei cittadini e dei lavoratori e che siano in possesso di tutti i requisiti necessari sul piano economico/finanziario, industriale e commerciale, specialmente alla luce dell'abolizione del mercato tutelato slittata, per le famiglie, al 10 gennaio 2024.

Riteniamo, infatti, necessario e urgente, prima di imporre ai cittadini il passaggio al mercato libero, avviare alcune operazioni tese ad eliminare carenze, disagi, abusi e pratiche scorrette che purtroppo proliferano in tale mercato. Riteniamo, in tal senso, indispensabile, per la tutela del consumatore, avere sul mercato aziende affidabili e competitive, iscritte a un vero e proprio Albo dei fornitori, riducendo sensibilmente il numero delle aziende operanti su tale mercato, numero eccessivo che non porta alcun vantaggio ai clienti finali, e spesso, invece, dà luogo a danni per loro.

Il passaggio verso la liberalizzazione del mercato dell'energia deve essere, a nostro avviso, l'occasione per una regolazione efficace del mercato che metta al centro l'interesse e la tutela dell'utente e che renda omogenei i requisiti di partecipazione che ogni operatore deve possedere per operare sul mercato stesso.

Art. 8 – Effetti delle decisioni dell'AGCM e controllo giurisdizionale

La norma sancisce espressamente la potestà del Giudice Amministrativo, in sede di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori emessi da AGCM, di sindacare le valutazioni tecniche extragiuridiche da questa compiute, anche qualora esse risultino opinabili e, quindi, insuscettibili di dare un risultato univoco.

La scrivente Associazione non condivide la modifica apportata alla norma in esame, ritenendo che questa circostanza sia suscettibile di produrre una ulteriore netta limitazione di efficacia dell'azione condotta dall'AGCM, a danno del cittadino che vuole ottenere un risarcimento per la lesione dei propri diritti.

Roma, 5 settembre 2023

Michele Carrus

Presidente Federconsumatori – APS

